

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 135/CGF– RIUNIONE DEL 3 GENNAIO 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Vito Giampietro – Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NEW TEAM/COMELT TONIOLO DEL 6.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 261 del 12.12.2012)

L'A.S.D. Comelt Toniolo Milano, partecipante al Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €400,00 avendola ritenuta responsabile, in occasione della gara New Team/Colmet Toniolo dell'8.12.2012, di danni arrecati alla porta di accesso allo spogliatoio della società ospitata ed oggettivamente responsabile di addebiti disciplinari contestati all'allenatore di esso sodalizio, Sau Daniele (Com. Uff. n.261 del 12.12.2012).

Lamenta l'eccesso della sanzione irrogata e ne chiede adeguata riduzione.

L'appello può essere accolto.

Anche senza voler evidenziare come da nessun elemento in atti è consentito dedurre che i danni rilevati siano riconducibili con certezza ad un atto vandalico dell'attuale reclamante, il relativo ristoro resterebbe comunque soddisfatto dal prescritto obbligo al risarcimento, sicchè l'entità del dovuto, alla luce di quanto sopra, appare chiaramente alquanto gravosa se rapportata sia al titolo di responsabilità contestato, sia alla potenzialità economica di una società militante nel comparto dilettantistico.

Più equo pertanto si palesa contenere l'afflittività pecuniaria nella misura di € 250,00 restituendo la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Comelt Toniolo Milano di Cologno Monzese (Milano), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €250,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 INFLITTA AL SIG. SAU DANIELE SEGUITO GARA NEW TEAM/COMELT TONIOLO DEL 6.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 261 del 12.12.2012)

La A.S.D. Comelt Toniolo Milano, partecipante al Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque

che ha inflitto all'allenatore di essa reclamante, Sau Daniele, la squalifica fino al 28.2.2013 perchè, al termine della gara New Team/Colmet Toniolo dell'8.12.2012, mordeva al naso un calciatore avversario cagionandogli una lieve fuoriuscita di sangue nonchè per aver minacciato gravemente i calciatori della società ospitante che si accingevano a raggiungere gli spogliatoi ritardandone l'accesso per circa 10' (Com. Uff. n.261 del 12.12.2012).

Fa presente che il Sau reagì al tentativo di un avversario che cercava di aggredirlo e, anche con riferimento a specifici precedenti giurisprudenziali, chiede una riduzione della squalifica.

L'appello, fondato, va accolto.

Senza voler comunque sminuire le gravi responsabilità del tesserato, è da considerare che, secondo le risultanze del referto arbitrale, il Sau pose in essere il suo atto di violenza quando il calciatore avversario "benchè trattenuto dai compagni", riuscì ad avvicinarsi "arrivando con uno scatto della testa a fare il gesto di colpirlo sul viso".

La dinamica dell'accaduto, icasticamente descritta dal direttore di gara, se ovviamente non giustifica la reazione dell'incolpato, vale però, come circostanza attenuante, a sminuirne la gravità e comporta una riduzione della squalifica che questo collegio reputa di contenere entro il termine del 15.2.2013.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Comelt Toniolo Milano di Cologno Monzese (Milano), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Sau Daniele al 15.2.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. CITTA' DI BREGANZE C 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO FONDIARIA C5/CITTÀ DI BREGANZE DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 259 dell' 11.12.2012)

La società A.S.D. Città di Breganze C5 , in persona del suo rappresentante Sig. Raffaele Merlo, ha presentato ricorso avverso l'omologazione della gara disputata con l'Isolotto Firenze (rectius: A.S.D. Isolotto Fondiaria C5) il 9.12.2012, chiedendone la ripetizione ai sensi dell'art. 17 C.G.S., in quanto la presenza indebita (perché squalificato) all'interno del recinto di gioco dell'allenatore della squadra avversaria Sig. Colella Manuel (Maurizio) avrebbe influenzato in modo determinante il risultato della gara.

Il ricorso non merita accoglimento.

La richiesta della Società A.S.D. Città di Breganze C5 di applicazione al caso di specie della sanzione della ripetizione della gara con l'Isolotto Fondiaria C5 disputata il 9 dicembre 2012, valevole per la 10^a giornata del Campionato Nazionale Serie A Femminile Girone A, non ha giuridico fondamento.

La ripetizione della gara, prevista dalla lett. c) del 4° comma dell'art. 17 C.G.S. rientra, infatti, nelle ipotesi sanzionatorie "che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici" ma che, comunque, hanno avuto influenza sulla "regolarità di svolgimento della gara".

La presenza dell'allenatore della squadra avversaria Sig. Colella Manuel (Maurizio) – che non poteva prendere posto in panchina perché squalificato - non costituisce violazione regolamentare che possa influire sul regolare svolgimento della gara e, di conseguenza, le uniche sanzioni applicabili sono quelle previste dal comma 6 dello stesso art. 17, e cioè l'ammonizione o l'ammenda a carico della società e l'inibizione temporanea a carico del soggetto tesserato così come correttamente deciso dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Breganze C5 di Breganze (Vicenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 9 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete